



La composizione delle crisi da Sovraindebitamento “Una via di uscita dai debiti”

La legge n.3 del 27 gennaio 2012 ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.

Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 é rivolto quindi ai privati ed alle piccole imprese e permette la cancellazione dei debiti pregressi (*discharge*) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore) ivi compresi quelli verso il fisco e il concessionario della riscossione.

La nuova legge é rivoluzionaria perché permette, se vi sono le condizioni previste dalla legge, di gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando alla fine alla cancellazione dei debiti.

La norma é stata introdotta, in questi tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l'espressione *fresh start* utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.

La legge 3 del 2012, meglio nota come legge salva suicidi per i contribuenti in crisi da sovraindebitamento è attualmente una delle misure più valide per aiutare i contribuenti in difficoltà economica.

Non sono pochi i privati cittadini che, a causa di eventi eccezionali e di particolari situazioni di crisi economica, non riescono più a pagare i propri debiti e si chiedono se esiste una via d'uscita.

La legge salva suicidi è stata pensata proprio per rispondere a queste situazioni di reale difficoltà economica, o meglio sarebbe dire di sovraindebitamento.

In questi casi ci si chiede quali sono le regole per poter ricorrere alla legge 3/2012 e, pertanto, è bene conoscere cosa prevede il testo della legge, come funziona, chi può beneficiarne e quali le condizioni per poter ridurre l'importo del proprio debito.

Cosa prevede la Legge n. 3 del 2012

Per crisi di sovraindebitamento si intendono le situazioni di squilibrio tra obblighi assunti verso i creditori e l'incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali.

Le regole previste dal testo della legge 3/2012 permettono ai privati cittadini di stipulare accordi con i creditori per il pagamento dei debiti insoluti. Il piano previsto dalla legge salva suicidi non si traduce in una cancellazione del debito, questa la prima precisazione.

Quello che la legge sul sovraindebitamento ha voluto introdurre è la possibilità di pagare i debiti sulla base delle proprie reali disponibilità.

La crisi ha gettato in uno stato di irreparabile crisi una amplissima fetta di popolazione, e sempre più spesso far fronte ai debiti contratti diventa praticamente impossibile.

Non sempre è possibile dunque pagare i propri debiti verso banche, enti impositori o concessionari della riscossione e, nonostante le recenti novità che hanno previsto la possibilità di adesione agevolata alle pendenze con l'esattore Agenzia della Riscossione piuttosto che le misure di stralcio delle posizioni esattoriali, non tutti i cittadini riescono ad assolvere agli obblighi previsti e a rispettare le strette scadenze.

Il testo della legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la possibilità per i soggetti che possono accedervi e che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un tribunale e ad esperti.

L'articolo 7, capo II della legge 3/2012 recita:

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

In sostanza, la legge salva suicidi è la possibilità per i privati cittadini, ovvero artigiani, agricoltori, commercianti di rivolgersi al tribunale a seguito di una crisi da sovraindebitamento. In caso di situazione di effettiva difficoltà economica e a seguito degli accertamenti di giudice ed esperto contabile, il privato cittadino potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti ed averi del debitore.

I creditori, dall'altra parte, non riceveranno l'intera somma cui hanno diritto, ma solo la parte che realisticamente il debitore può permettersi di pagare. Condizione perché il piano sia posto in esecuzione è che esso venga accettato da almeno il 60% dei creditori.

Tra i creditori si possono annoverare anche le banche: se, a titolo esemplificativo, un privato ha contratto un mutuo di 100mila euro che non riesce più a pagare a causa di un'effettiva difficoltà economica, egli può proporre all'istituto una riduzione della somma. Molto spesso alla banca, a causa della crisi che affligge il settore immobiliare, converrà infatti raggiungere un accordo con il cittadino che vendere l'immobile all'asta.

Lo stesso discorso vale per Agenzia della Riscossione che non potendo effettuare un pignoramento sulla prima casa riuscirebbe a rientrare in possesso di una parte della somma.

Insomma, da un lato il cittadino potrà ripagare i propri debiti in base a quanto realisticamente può permettersi, dall'altro i creditori riusciranno a recuperare parte dei propri soldi.

Quali sono le regole e le condizioni per i debitori che decidono di ricorrere alla legge salva suicidi, 3/2012?

Le disposizioni della legge salva suicidi si rivolgono ai *soggetti non fallibili*, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare.

Esclusi dal piano di rientro e il pagamento del debito in base alla propria concreta disponibilità i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, coloro che hanno usufruito della legge negli ultimi 5 anni o che, pur ammessi ai benefici, ne sono decaduti per insolvenza e coloro che non hanno prodotto la documentazione utile a quantificare il debito e a ricostruire la propria situazione patrimoniale ed economica.

In caso di crisi da sovraindebitamento, il privato dovrà consegnare al tribunale e al commercialista chiamato a quantificare debito e beni a disposizione, tutta la documentazione necessaria per stabilire tempi e modalità di pagamento del debito. Per la redazione del piano di rientro il debitore dovrà mettere a disposizione i propri beni e patrimonio e, mediante accordo con i creditori, stabilire tempi e misura del pagamento.

Nel testo della legge salva suicidi 3/2012 si leggono tre diverse modalità di assolvimento dei propri doveri nei confronti dei creditori, ovvero:

- piano del consumatore: è il debitore, ovvero il privato cittadino, a proporre un piano di pagamento rateizzato dell'importo dovuto ai creditori. La proposta dovrà essere approvata dal Giudice;
- accordo del debitore: enti e imprese non fallibili presentano il proprio piano di pagamento che dovrà essere accettato dal 60% dei creditori e approvato dal Giudice;
- liquidazione del patrimonio: il debitore cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per alimentazione e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario per il mantenimento della famiglia.

Vediamo le tre diverse opzioni per salvarsi dai debiti nei confronti del Fisco e dei creditori.

1) Il piano del consumatore può essere utilizzato da una persona fisica (esclusi dunque professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti) che non riesce a ripagare i propri debiti o che si trova in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile”*.

Condizione per accedere al piano è che il debito non provenga da un'attività professionale o imprenditoriale. Il cittadino deve inoltre essere «meritevole». Ciò vuol dire che non deve aver utilizzato un credito sproporzionato rispetto al suo patrimonio.

Tramite il proprio avvocato, il consumatore dovrà presentare al Tribunale il proprio piano. I Giudici provvederanno quindi a nominare un organismo di composizione della crisi che avrà l'incarico di verificare che il cittadino abbia detto il vero sulla propria situazione patrimoniale e di dare un parere sull'applicabilità del piano di rientro proposto.

Il debitore avrà inoltre la possibilità di “mettere sul piatto” eventuali crediti futuri, come per esempio il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il Tribunale, sentito il parere dell’organismo, deciderà il da farsi senza chiedere il consenso dei creditori.

Questi ultimi hanno però la possibilità di essere ascoltati e presentare le loro contestazioni. Nel caso in cui i Giudici dessero il loro assenso, il privato potrà ripagare parzialmente i propri debiti e non dovrà liquidare il proprio patrimonio per intero.

Nel caso in cui quest’ultimo non rispettasse le condizioni del piano, la procedura si trasformerà automaticamente in quella di liquidazione del patrimonio.

2) L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere utilizzato sia dai privati cittadini che da professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti. Anche in questo caso, tramite un consulente, ci si dovrà rivolgere al Tribunale che avrà il compito di approvare e valutare la richiesta.

La condizione è che il giro d’affari non superi le soglie di legge per essere soggetti a fallimento, il che vuol dire che nei tre anni precedenti:

- l’attivo patrimoniale deve essere inferiore ai 300.000 euro,
- i ricavi lordi devono assestarsi sotto i 200.000 euro per ogni esercizio,
- i debiti devono essere inferiori a 500.000 euro.

A differenza del piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione del debito necessita dell’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Non c’è però il requisito di meritevolezza.

3) Liquidazione del patrimonio

Oltre alle due procedure sopra descritte, privati, professionisti e piccoli imprenditori in situazioni di insolvenza conclamata possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Quest’ultima prevede che il debitore metta a disposizione tutti i propri beni e tutti i propri crediti, eccetto quelli necessari per mantenere la famiglia.

Liquidando il proprio patrimonio, verranno cancellati i debiti che il cittadino non è in grado di ripagare.

Rispetto al piano del consumatore e all’accordo di ristrutturazione, quest’ultima è la soluzione meno conveniente.

In definitiva, nell’accordo del debitore è previsto, ex comma 2 art. 9 L.S., l’allegazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Quest’allegazione ha lo scopo di mettere a disposizione del Giudice gli elementi, ex art. 10 – comma 3, L.S., per accertare la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori e disporre così la revoca del “decreto di ammissione alla procedura” ex art. 10 comma 1, con il conseguente venir meno di tutti gli effetti protettivi.

Nessun altro sindacato di meritevolezza è previsto.

Il giudizio sulla convenienza economica è invece rimesso ai creditori che si esprimono con il voto.

Non è prevista che vi sia, come nel piano del consumatore, la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria proprio perché sono i creditori che si esprimono con il voto. Vi è da dire però che, nel caso di opposizione all'omologazione da parte di uno dei creditori dissenzienti che contesti la maggiore convenienza della liquidazione rispetto all'omologazione di un accordo raggiunto, il Giudice disporrà termine a favore del ricorrente per apportare modifiche alla proposta di accordo.

È comunque sempre ammissibile una proposta di accordo che non preveda la cessione dell'intero patrimonio.

Nel Piano del consumatore, invece, il sindacato sulla meritevolezza è molto incisivo. Difatti, oltre all'elenco degli atti dispositivi, ex art. 9 comma 3 bis L.S., è prevista la "relazione particolareggiata" dell'OCC che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quindi in questo caso già l'OCC deve relazionare sia sulla meritevolezza sia sulla convenienza. Quanto poi al Giudice, si va ben oltre il controllo sull'esistenza o meno degli atti in frode.

Difatti l'art. 12 bis – comma 3 – prevede che il Giudice, per procedere all'omologa, debba escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Questa disposizione ha fatto molto discutere perché, se interpretata in modo rigido, porta ad escludere dal piano qualsiasi fattispecie fuorché quelle derivanti da fatti sopravvenuti ed imprevedibili.

Quindi nel piano del consumatore si può affermare che vi è, da parte del giudice, un giudizio di "meritevolezza rafforzato".

Quanto al giudizio di convenienza, questo è rimesso all'OCC (e poi al Giudice) ex lettera e) comma 3 bis articolo 9 ove è previsto che l'Organismo si esprima sulla probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si deve notare che nel piano del consumatore, poiché l'alternativa liquidatoria coinvolge tutti i beni, il piano deve prevedere la cessione di tutti i beni (o, comunque, la cessione del loro valore equivalente) salvo naturalmente quanto necessario per vivere (stabilito dal Giudice).

Nessun giudizio di convenienza è rimesso ai creditori per i quali infatti non è prevista la votazione. Nella liquidazione del patrimonio è previsto, con il richiamo al comma 2 dell'art. 9, l'allegazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Inoltre, anche in questo caso, è prevista la “relazione particolareggiata” dell’OCC che deve contenere:

- a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

All’articolo 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione) è previsto che il giudice verifichi, come condizione preliminare, l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Quindi, anche nella liquidazione del patrimonio è previsto il sindacato del Giudice sulla meritevolezza. E questa meritevolezza potrebbe essere anche del tipo “rafforzato” giacché l’OCC, nella propria relazione, svolge relazione e considerazioni sulle “cause e circostanze” del sovraindebitamento.

E lo scopo non può che essere quello di portare queste considerazioni all’esame del Giudice.

La scelta di inserire anche nella liquidazione del patrimonio una valutazione preliminare di meritevolezza è stata una scelta politica.

Avv. Giuseppe Dellisanti e Avv. Alessandro Bastubbe
Partner del Network Together to Compete